

**COMUNE DI ARIENZO**  
**Provincia di Caserta**  
**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N.35 DEL 19/03/2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO  
DI PERSONALE 2019/2021. RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE  
ORGANICA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N.165/2001 E  
S.M.I.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di marzo alle ore 13.50, ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della sede comunale, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il sig. Guida Davide, nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	PRESENTI	ASSENTI
GUIDA DAVIDE	SINDACO	X	
CRISCI SABATINO	VICESINDACO		X
CRISCI MARIA MERCEDES	ASSESSORE	X	
CIMMINO MARIA ANTONIETTA	ASSESSORE	X	
VIGLIOTTI MATTIA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Bocciero incaricato alla redazione del presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore II avente oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021. RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I.**

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147/bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147/bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio;

**Con** voti unanimi favorevoli dei presenti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

**1)Di** approvare integralmente, facendone proprio il relativo contenuto, l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021. RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I.**

**2)Di** dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione favorevole dei presenti, resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



*Comune di Arienzo*

*Provincia di Caserta*

*Piazza S. Agostino, 4 - 81021 Arienzo (CE)*

*Tel. 0823 804210 - 805351 - Fax 0823 804619*

**SETTORE II**

**PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE**

**NUMERO 15 DATA 19/03/2019**

**REGISTRO GENERALE SEGRETERIA: NUMERO 36 DATA 19-3-2019**

**OGGETTO:** Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021. Rimodulazione della dotazione organica ai sensi degli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e S.M.I..



## IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- con l'entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 come modificati dal decreto legislativo n. 75/2017 sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni.
- la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente.
- Il cambio di prospettiva è funzionale a rendere l'organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità amministrata, evitando rigidità del passato.
- in attuazione della disciplina sopra detta sono state adottate dal Ministero per la pubblica amministrazione, con D.P.C.M. 08.05.2018, pubblicato sulla G.U. n. 173/2018 le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve intendere, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

ATTESO dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 al patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*



autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:  
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).

#### CONSIDERATO che:

- alla disciplina sopra richiamata, si sono via via aggiunte le manovre finanziarie a partire dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 (e s.m.i.), cui sono seguite:

- ✓ le disposizioni dell'art. 3 della legge 11.8.2014 n. 114 di conversione del DL n. 90/2014 secondo cui "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti."
- ✓ la legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" che ha ulteriormente modificato la disciplina assunzionale degli Enti locali prevedendo all'art. 1, comma 424 quanto segue: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della



presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

- ✓ il D.L. n. 78/2015 convertito in legge 6.8.2015 n. 125 art. 4, comma 3 che ha introdotto la seguente ulteriore disposizione: "3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";
- ✓ il comma 228 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha modificato ulteriormente i limiti assunzionali, precedentemente definiti dal D.L. 90/2014, riducendo le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 al 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente, mantenendo in vigore le percentuali previste dal D.L. 90/2014 solo ai fini del riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area;
- ✓ il comma 234 della legge di stabilità 2016 che ha disposto la riattivazione delle ordinarie facoltà assunzionali solo a completamento nell'ambito regionale del processo di riassorbimento del personale degli Enti di area vasta in esubero, che sarà comunicato sul portale Mobilità.gov.;
- ✓ l'art 16 comma 1 bis del DL 113/2016 (convertito con modificazioni con legge n. 160/2016) che ha apportato importanti modifiche in tema di vincoli alle spese di personale, introducendo, all'art 1, comma 228, della L. 208/2015, la facoltà per gli enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che evidenziano nell'anno precedente un rapporto medio tra dipendenti e popolazione inferiore a quello definito triennialmente con decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art 263 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, di utilizzare il 75% delle cessazioni dell'anno precedente;
- il medesimo DL 113/2016 ha eliminato l'obbligo di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della legge n. 296/2006 ossia quello di garantire la graduale riduzione del rapporto spesa del personale/spesa corrente, mantenendo pertanto vigente il solo vincolo di contenimento della spesa del personale in termini assoluti rispetto al corrispondente valore medio del triennio 2011-2013;
- il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", all'art. 22, comma 2, ha ulteriormente modificato l'art 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, innalzando il limite al turn over al 75% per tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018;



RICHIAMATO inoltre il testo del comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lett. e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 2) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- 3) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 4) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- 5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 6) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 7) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 8) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 9) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
- 10) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell'adempimento;

DATO atto che, in relazione ai suddetti vincoli, le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli richiamati ai precedenti punti;

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale il giudice contabile ha chiarito che:

- *“la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata*



*applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*

*- i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”;*

CONSIDERATO che, sulla base della normativa sopra richiamata:

- nell'anno 2019, la capacità assunzionale dei Comuni è pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;

- alla predetta capacità assunzionale si aggiungono anche le capacità assunzionali del triennio precedente (2018-2016) che sono così determinate:

- Anno 2018: 25% dei risparmi dei cessati 2017; 75% per i comuni con più di 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari dal Decreto Ministro Interno 10.4.2017;
- anno 2017: 25% dei risparmi delle cessazioni 2016; 75% della spesa dei cessati nel 2016 se l'ente era in linea con il tetto previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari;
- anno 2016: le capacità assunzionali a tempo indeterminato erano fissate nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni 2015; 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 32 in data 22.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto “Piano del fabbisogno di personale 2018-2020 e determinazione della consistenza della dotazione organica, ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 165/2001”;

RILEVATO che:

- con riguardo al vincolo generale previsto in materia di spesa di personale dall'art 1, comma 557 quater, la spesa media di personale relativa al triennio 2011-2013, così come computata dal responsabile del servizio finanziario, risulta pari ad euro 1.096.492,12 (come risulta dal prospetto allegato 2 al presente atto ). La spesa di personale prevista per l'anno 2019 risulta pari ad 916.219,57 (come risulta dal medesimo prospetto allegato 1 al presente atto), onde risulta rispettato il vincolo previsto dal richiamato art 1, comma 557 quater della legge 296/2006;

- la capacità assunzionale dell'ente, comprensiva della capacità assunzionale relativa all'anno 2019 e dei resti assunzionali del triennio precedente (2016-2018), , è pari a complessivi € 16.016,12, come risulta dal prospetto allegato 3 al presente atto;

RAVVISATA la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

DATO ATTO altresì che:

- nell'anno 2019 è prevista la cessazione di 1 D 3 a tempo indeterminato, responsabile dei lavori Pubblici a decorrere dall'1/10/2019;



- che, nell'anno 2019, si prevede l'indizione di una procedura ex art 110 comma 1 TUEL per la copertura di 1 posto di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici (cat D), a tempo pieno, salvo diversa futura determinazione dell'Amministrazione comunale;

- la spesa annua relativa alla predetta assunzione (pari ad € 5.995,02) risulta rispettosa del limite previsto dall'art 1, comma 557 quater della L. 296/2006), come risulta dal prospetto allegato al presente atto;

EVIDENZIATO che l'art 9, comma 28, del DL 78/2010, come modificato per effetto della L. 160/2016 di conversione del DL 113/2016, esclude la spesa per gli incarichi ex art 110, comma 1, TUEL dal limite posto dalla medesima disposizione alla spesa per lavoro flessibile;

VERIFICATO che l'Ente:

- ✓ ha rispettato nell'anno 2018 il vincolo in materia di pareggio di bilancio (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- ✓ ha rispettato nell'anno 2018 il tetto in materia di spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557 e ss della legge 296/2006);
- ✓ ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018-2020, ex art 48, comma 1, del DLgs n. 198/2006 e art 6, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, con deliberazione di G.C. n. 24 del 14.03.2018;
- ✓ ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti ex art 27 del DL n. 66/2014;
- ✓ non ha dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della L. 448/2001 con verbale n. 3 del 09.03.2019, acquisito al protocollo comunale al n. 2325 del 19.03.2019, in merito al piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021;

RICHIAMATA la dotazione organica del Comune di Arienzo, come determinata da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 23.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, e ritenuto di dover provvedere alla nuova rideterminazione della dotazione organica espressa in termini finanziari, come da **allegato 1** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il CCNL del 21 Maggio 2018 del comparto funzioni locali e dato atto della non rilevanza degli aumenti contrattuali ivi previsti ai fini del rispetto dei vincoli di spesa come statuiti dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che il nuovo CCNL 21 maggio 2018 non inserisce la programmazione del fabbisogno del personale tra le materie oggetto di informazione o di confronto, con la conseguenza che non vi sono specifiche relazioni sindacali da rispettare prima dell'adozione del piano del fabbisogno di personale;



Ritenuto di provvedere in merito;  
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

A votazione unanime e palese

## PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

1) DI APPROVARE il seguente Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021:

### Anno 2019:

- ✓ Nessuna assunzione a tempo indeterminato
- ✓ Conferimento di incarico ex art 110 comma 1 TUEL per la copertura di 1 posto di Responsabile del Servizio *urbanistica* e ambiente (cat D), a FULL-TIME dall'1/10/2019;

### Anno 2020:

- ✓ Non si prevedono assunzioni al momento.

### Anno 2021:

- ✓ Non si prevedono assunzioni al momento;

2) DI APPROVARE la nuova rideterminazione della dotazione organica del Comune di *Arizzano* ~~espressa~~ espressa in termini finanziari e connessa al presente piano, come da **allegato 1** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che la dotazione organica finanziaria teorica è stata tratta dall'ultima dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n 36 in data 23.04.2015;

4) DI DARE ATTO che il presente piano del fabbisogno del personale sarà recepito all'interno del DUP 2019-2021;

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – nell'ambito degli "Obblighi di Pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale, nonché il suo invio alla RGS mediante il modulo denominato "Piano dei Fabbisogni" in ambito SICO;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

## PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



*Comune di Arienzo*  
*Provincia di Caserta*  
*Piazza S. Agostino, 4 - 81021*  
Tel.0823 804210 - 805351 - Fax

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON I LIMITI MASSIMI POTENZIALI ANNO 2019										
Profilo prof.	Cat. Iniz.	Temp o del lavoro %	Costo tabellare	N.pos ti Attua li	Stipendio tabb. annuo Personale rapportato al periodo di servizio.	Cess. 2019	Posti agg. In dotazio	Spese per nuo./mag.a ssunz.	Spesa totale finale (in ser. Cess. Ass.)	
Istrutt.dir. tec	D3	100	27.572,85	1	20.6979,64	Dall'1/10			20.679,64	
Istru. dir. Contab.	D1	100	23.980,09	1	23.980,09				23980,09	
Istr. Dir. Amm.	D1	100	23.980,09	5	119.900,46				119.900,46	
Istre.,dir. tec	D1	100	23.980,09	1	23.980,46				23.980,46	
Istr. Dir. Polizia municipale	D1	100	23.980,09	2	47.960,18				47.960,18	
Istruttore	C1	100	22,039,42	1	22.039,42				22.039,42	
Agente di polizia municipale	C1	100	22..039,42	3	66.118,26				66.118,26	
Collab.re	B3	100	20.652,45	1	20.652,45				20.652,45	
Esecutore	B1	100	19.536,92	1	19.536,92				19.536,92	
Esecutore	B1	77	19.536,92	1	15.043,43				15.043,43	
<b>totali</b>					<b>389.891,31</b>				<b>389.891,31</b>	

Retribuzioni lorde dipendenti con contratto a tempo determinato compresa 13à come da tabella di raccordo	+	389.891,31
--	---	------------

Indennità di comparto a carico del bilancio	+	866,68
Previsione trasformazione da tempo parziale a tempo pieno	+	
Personale in comando in entrata	+	
Personale in convenzione in entrata	+	
Assunzioni a tempo determinato	+	
Incarichi ex art.110c	+	5.995,02
Inarichi ex art.90	+	
Segretario comunale	+	51.410,58
Assunzione con contratto di somministrazione	+	
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile ( integ. L.S.U.)		60.500,00
Compensi accessori ( fondo 2019)	+	115.507,00
Retribuzione di posizione ed Indennità di risultato	+	46.810,24
Fondo lavoro straordinario	+	3.900,00
Oneri riflessi compreso INAIL	+	173.766,79
irap	+	58.506,14
oneri per assegno nucleo familiare	+	7.549,50
somme rimborsate all'agenzia segretari comunali	+	
	+	
Altre spes: Ria ,indenn. Vig. Asseg. Ad Pers. Indenn. Spec., Elemento pereq.	+	13.426,71
RINNOVI CONTRATTUALI	-	11.910,40
Spesa per categorie protette	-	
Incentivi per la progettazione	-	
<b>totale</b>		<b>916.219,57</b>





**COMUNE DI ARIENZO**  
PROVINCIA DI CASERTA

**ALLEGATO: FABBISOGNO PERSONALE**

Allegato sub 1)

FABBISOGNO SINTESI						
Inquadramento giuridico	Regime contrattuale	Regime orario	Dotazione Di fatto	Fabbisogno	Vacanti	Note
D3	indeterminato	Full-time	1	1	1 dal 1/1/10/2019	n. 1 pensionamento nel 2019
D	Indeterminato	Full-time	9	9		Di cui 3 pensionamenti nel 2020
D - ex art 110 D.Lgs 267	determinato	Full-time		1	Dal 1/10/2019	
C	"	Full-time	4	4	0	Di cui 1 pensionamento nel 2020
B	"	Full-time	2	2		
B	"	par-time 77%	1	1		
Totali			17			



# Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

Tel.0823 804210 - 805351 - Fax

Spesa media anni 2011-2013

Anno 2011		
totale		1.127.813,79
Anno 2012		
TOTALE		1.072.638,04
Anno 2013		
totale		1.089.024,52
<u>Spesa media</u>		1.096.492,12



4613

CESSAZIONI ANNO 2017 E FACOLTA' ASSUNZIONALE ANNO 2017

N.D.	Profilo professionale	Cat. econ.	Medaglietta di cessazione	Decorrenza	Costo annuo		
					Tabellare	TOTALE	
1	TECNICO	C5	pensionamento	01-07-2017	21.354,83	-21.354,83	
1			pensionamento				
(C) TOTALE COSTO CESSAZIONI ANNO 2017					21.354,83	21.354,83	
(D) FACOLTA' ASSUNZIONALE ANNO 2019(100% A)						16.016,12	

TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALE ANNO 2019

FACOLTA' ASSUNZIONALE ANNO 2019			
RESTI FACOLTA' ASSUNZIONALE ANNO 2015/2018		€	16.016,12
TOTALE		€	16.016,12

27/06/2019

28/06/2019




COMUNE DI ARIENZO  
PROVINCIA DI CASERTA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 3.....

Data 19-03-2019



OGGETTO:

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
AVENTE AD OGGETTO IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
2019/2021**

**Premesso** che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

**Richiamato** l'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);

**Vista** la bozza di proposta di deliberazione del responsabile del settore del Settore Finanziario avente ad oggetto **"APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021"**;

**Visti**, altresì, gli allegati alla suddetta proposta:

1- Dotazione organica, previsione spesa e raccordo con i limiti potenziali anno 2019;

Sub. 1- Fabbisogno di personale per l'anno 2019;

2-Spesa media anni 2011-2013;

3- facoltà assunzionale anno 2019 in base ai resti delle facoltà assunzionali 2016/2018 ;

Atteso la previsione di spesa di personale del Comune di Arienzo per l'anno 2019, ai fini del contenimento della spesa, rispetta il vincolo finanziario di riduzione della spesa di personale, in riferimento al dato medio della spesa di personale degli anni 2011-2012-2013;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ACCERTA**

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è *coerente* con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;

**ESPRIME**

pertanto parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott. Donato Zitiello



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

**ESPRIME**

O parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147/bis, comma 1°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

O parere di regolarità tecnica non richiesto in quanto mero atto di indirizzo.

Arienzo, li 19/03/2019



**Il Responsabile del Settore II  
Rag. Vincenzo Trusio**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II RAGIONERIA - FISCALITA'**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

**ESPRIME**

O parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

O parere di regolarità contabile non richiesto in quanto mera atto di indirizzo.

O sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000)

Arienzo, li 19/03/2019



**Il Responsabile del Settore II  
Rag. Vincenzo Trusio**



Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO  
f.to Guida Davide



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Antonio Bocciero

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale

#### ATTESTA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma1, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. e ii) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32, comma1 della Legge 18/06/2009, n.69 e ss.mm. e ii)

Dalla Residenza Comunale, li 25-3-19

Il Messo Comunale  
f.to Alessandro Zimbardi

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Settore I, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

8 E' stata pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutiva con decorrenza dal...25-3-19.....

° E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 25-3-19

Il Responsabile del Settore I  
f.t. Carmela D'Addio



per copia conforme all'originale  
Arienzo, 25-3-19

Il Responsabile del Settore I  
Carmela D'Addio